

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3167-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

*(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del Regolamento)
presentata alla Presidenza l'11 dicembre 2002*

(Relatore: **RIZZI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 19 settembre 2002 (v. stampato Senato n. 1502)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E, *AD INTERIM*,
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(**BERLUSCONI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(**TREMONTI**)

E CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(**MARTINO**)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sullo sviluppo delle relazioni nel campo della cooperazione e dei contatti militari, fatto a Riga il 20 febbraio 1998

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 19 settembre 2002*

ONOREVOLI DEPUTATI! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3167 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del Regolamento, adottando la relazione

al disegno di legge presentato dal Senato, che viene allegata.

RIZZI, *Relatore*

ALLEGATO

L'Accordo, fatto a Riga il 20 febbraio 1998 dai rispettivi Ministri della difesa, ha lo scopo di portare avanti la cooperazione in atto nell'ambito del Consiglio di cooperazione del Nord Atlantico e della *Partnership for Peace* (PIP), rafforzando in tal modo la sicurezza e la stabilità in Europa, attraverso lo sviluppo della cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate nel rispetto delle legislazioni in vigore nei rispettivi Paesi ed in conformità con gli obblighi assunti a livello internazionale.

L'articolo 1 prevede un dialogo bilaterale nel settore della difesa ed in particolare:

nella sicurezza;

nel controllo degli armamenti;

nell'industria della difesa e politica degli approvvigionamenti;

nella formazione, amministrazione e gestione del personale.

Per quanto concerne gli aspetti più dettagliati, tale articolo prevede, inoltre, la possibilità di definire eventuali Protocolli aggiuntivi.

L'articolo 2 definisce l'elaborazione, entro il 15 novembre di ogni anno, di un piano annuale di cooperazione.

Inoltre, prevede la stipula di un Memorandum d'intesa dettagliato che regoli le condizioni riferite alla partecipazione ai corsi, sulla base del principio di reciprocità.

L'articolo 3 stabilisce il rispetto della legislazione del Paese ospitante ma, nel contempo, vieta a quest'ultimo di infliggere punizioni o misure disciplinari previste dalla propria legislazione penale militare al personale ospite.

Un'altra fattispecie non trascurabile (articolo 4) regola le visite delle delegazioni ed il loro finanziamento, nonchè gli eventuali aspetti sanitari.

L'articolo 5 prevede lo scambio delle informazioni per via diplomatica e l'articolo 6 contempla un Accordo separato per definirne i particolari.

L'articolo 7 stabilisce che tale Accordo non tratta questioni esulanti dalle competenze delle Parti e l'articolo 8 prevede che eventuali controversie vengano risolte mediante trattative bilaterali ovvero per le vie ufficiali.

Infine l'articolo 9 regola l'entrata in vigore, la durata e ne disciplina le modalità di denuncia e consente la possibilità di integrare e modificare in qualsiasi momento il presente Accordo.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge A.C. 3167 concernente la Ratifica Accordo Italia-Lettonia sullo sviluppo delle relazioni nel campo della cooperazione e dei contatti militari,

rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che la lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

ritenuto che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che il provvedimento venga definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2002.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sullo sviluppo delle relazioni nel campo della cooperazione e dei contatti militari, fatto a Riga il 20 febbraio 1998.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 17.700 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,26



14PDL0037250